**SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 22

# GAZZETTA  UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA* — Salerno, mercoledì 26 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO**

*AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO*

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno | Abb. annuo | L. 200 | All' Estero | Abb. annuo | L. 400 | Nel Regno | Abb. annuo | L. 120 | All' Estero | Abb. annuo | L. 240 |
| | » semestrale | » 100 | | » semestrale | » 200 | | » semestrale | » 60 | | » semestrale | » 120 |
| | » trimestrale | » 50 | | » trimestrale | » 100 | | » trimestrale | » 30 | | » trimestrale | » 60 |
| | Un fascicolo | 4 | | Un fascicolo | 8 | | Un fascicolo | 4 | | Un fascicolo | 8 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nel Regno . . . . . . . . . . | Abbonamento annuo . . L. 100<br>Un fascicolo - Prezzi vari. | All' Estero . . . . . . . . . . | Abbonamento annuo . . . L. 200<br>Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati |

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

*La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.*

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l' Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

*Nel n. 5/B della Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale, pubblicato il 18 dicembre 1943, alla seconda riga dell'art. 1. del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, anzichè* « Istituti di Credito e di diritto pubblico » *deve leggersi* « Istituti di Credito di diritto pubblico ».

## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI



# LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
**Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943. n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Chiunque entro il territorio restituito all'Amministrazione Italiana compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, è giudicato dall'autorità giudiziaria italiana, a norma delle leggi penali italiane.

« E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dovere avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

« Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

« In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO DE COURTEN - SANDALLI

Visto
*Il Guardasigilli*: CASATI

## R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

**Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n 115, e successive modificazioni**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935, n. 1658;

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 2087;

Vista la legge 11 luglio 1942, n. 1134;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, di intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1

A decorrere dal 1° marzo 1944 è concessa un'integrazione temporanea del settanta per cento sui sussidi, a titolo di soccorso giornaliero, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Gli importi risultanti dall'applicazione della integrazione di cui al precedente comma sono arrotondati a centesimi cinquanta per eccesso.

La integrazione di cui al primo comma non si applica ai soccorsi giornalieri dovuti alle famiglie residenti all'estero di militari alle armi.

### Art. 2

Il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, con la integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere concesso anche ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, quando il deportato sia il capo-famiglia o costituisca sostegno di famiglia.

Per la corresponsione di detto soccorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 6 e seguenti della detta legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modifiche.

### Art. 3

L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n 1134, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei soccorsi è deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza integrati per tale compito:

— dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente;

— dal comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

— da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari;

« — da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti ».

### Art. 4

L'articolo 12 della suddetta legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1 ottobre 1936, n. 2087, e, successivamente, dall'art. 3 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è costituita:

— del Prefetto o di un suo delegato, presidente;

— del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dei loro delegati, nei capoluoghi di provincia rispettivamente sedi di tali enti militari;

— dell'intendente di finanza o di un suo de-« legato ;

— del capo dell'amministrazione provinciale o di un suo delegato;

« del rappresentante provinciale dell'Associazione « Nazionale Combattenti o di un suo delegato.

« Il Prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

« Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

« Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate ».

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI - SICILIANI

Visto
*Il Guardasigilli*: CASATI

## R. DECRETO 13 aprile 1944.
**Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, per la istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Generale designato di Armata Pietro Gazzera, Senatore del Regno, è nominato Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

## DEC. DEL CAPO DEL GOV. 13 febbraio 1944.
**Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati.**

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio dell'« Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Aldo Sacerdote è nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, ed in special modo della cartiera di Foggia, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929, spettano al Presidente del Consiglio

di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario, attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere d), h), ed i) dello statuto dell'Ente, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa dal Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Salerno, 13 febbraio 1944.

BADOGLIO

## DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.

**Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443:

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 15 febbraio 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Iglesias è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili fossili, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite,

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°)

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraspecificato trasmetterà al Servizio dell'Industria Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Vietri sul Mare, 31 marzo 1944.

IL MINISTRO
*Corbino*

TESTI VITTORIO, *gerente* M. Spadafora Linotypografia — Salern